

RISOLUZIONE

Premesso che

Il Rapporto FAO Acquacoltura e Pesca del 2012 ha evidenziato che il consumo di pesce pro capite è aumentato in modo esponenziale nel mondo dal 1990 ad oggi ed in Cina si è avuto un incremento del 54%, mettendo in luce una domanda crescente a livello globale;

i dati FAO e OECD dimostrano che tra il 1980 ed il 2010 il pesce prodotto in acquacoltura è aumentato di dodici volte, evidenziando la dinamicità del settore a fronte di una domanda in espansione;

la vallicoltura della nostra Regione si caratterizza per un allevamento di tipo estensivo che consente produzioni di altissima qualità rispetto ai generici allevamenti ittici iperintensivi e contribuisce a mantenere in ottimo stato di salute l'agroecosistema dei territori interessati da tale produzione;

i vallicoltori giocano un ruolo fondamentale di presidio del territorio che giova altresì al turismo del territorio poiché senza il contributo degli allevatori di acquacoltura estensiva nel mantenimento di elevati standard ambientali, quelle zone perderebbe il proprio fascino danneggiando l'attività turistica e riducendone le potenzialità;

Considerato che

da anni le produzioni dei vallicoltori, pur con l'adozione di tutti i dispositivi di dissuasione e allontanamento consentiti dalla legge, sono inficiate dall'invasione massiva di alcune specie ittiofaghe, primi fra tutti i cormorani la cui popolazione europea è cresciuta di 20 volte negli ultimi 25 anni fino a giungere a circa 1,8 milioni di esemplari;

i piani sperimentali di prevenzione e controllo numerico del cormorano nelle zone umide vallive delle province di Ravenna e Ferrara nonché dell'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po volti a dissuadere insediamenti di nidificazione e di nuovi legami con il territorio (per esempio i dormitori) si sono rilevati insufficienti a contrastare l'ingente perdita di reddito negli allevamenti vallivi.

la recente modifica della Deliberazione della Giunta regionale del 7 novembre 2011 n. 1592 *"Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della l.r. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 25 della l.r. 10/2011"* ha stabilito che negli allevamenti estensivi o in vallicoltura possono essere ammessi a contributo esclusivamente i danni subiti presso lavorieri o vasche di sverno da specie ittiche oggetto di effettivo allevamento e che qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in parte all'attività venatoria, le Province possono intervenire fino al 30% del contributo spettante;

Impegna la Giunta

a predisporre un percorso istituzionale teso a modificare la Deliberazione della Giunta regionale del 7 novembre 2011 n. 1592 *"Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della l.r. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 25 della l.r. 10/2011"*, in particolare:

- ripristinare l'originale testo della legge regionale ed assumere una delibera che consenta di liquidare ai vallicoltori i danni subiti nelle annate 2011 e successive con le precedenti modalità;
- modificare la legge regionale n.8 del 15/02/1994 che prevede di ridurre il contributo per i danni arrecati dagli ittiofagi al 30% nelle valli ove viene praticata la caccia, in quanto la caccia si svolge per 4 mesi l'anno e solamente nelle zone adibite a parco, mentre in ogni

valle è presente una ampia superficie non inferiore al 50% della totale destinata a Parco nella quale non è possibile nessun intervento di difesa con mezzi cruenti;

- destinare alla vallicoltura una percentuale ben definita del fondo regionale annuo dei danni provocati da fauna selvatica così come previsto per altre categorie i predatori.

Silvia Noè
Presidente Gruppo UDC
Consiglio Regionale